



**COMITATO DI GESTIONE FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO  
EMILIA ROMAGNA**

**Regolamento 2010-2012**

*(approvato il 27 luglio 2010)*

INDICE

Pag. 2	Art. 1	Istituzione
	Art. 2	Finalità
Pag. 3	Art. 3	Ordinamento
Pag. 4	Art. 4	Funzioni del Presidente
Pag. 5	Art. 5	Funzioni del Vice-Presidente
	Art. 6	Funzioni del Segretario
	Art. 7	Composizione dell'ufficio di Presidenza
Pag. 6	Art. 8	Gratuità delle cariche e trattamento di trasferta
	Art. 9	Funzionamento del Comitato
Pag. 7	Art. 10	Forme di coordinamento dei Centri di Servizio
	Art. 11	Criteri per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato e per la trasparenza della attività
	Art. 12	Nomina dei Membri negli Organi deliberativi e di controllo dei Centri di Servizio
Pag. 8	Art. 13	Struttura organizzativa

## Art. 1

### Istituzione

E' istituito ai sensi dell'art. 15 della L. 11 agosto 1991, n. 266 e del D.M. 8 ottobre 1997 il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la regione Emilia-Romagna.

Il Comitato ha attualmente sede in Bologna in Via San Giorgio 9.

## Art. 2

### Finalità

Il Comitato persegue le finalità indicate dal D.M. di cui all'art. 1<sup>1</sup> e dall'art. 16<sup>2</sup> e 17<sup>3</sup> della L.R. 12/2005, nell'intento di sostenere e valorizzare il

---

<sup>1</sup> *Comma 1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.*

*Comma 2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.*

<sup>2</sup> *Comma 1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri di servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione') e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d'intesa con la Provincia in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.*

*Comma 2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni territorio provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.*

*Comma 3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.*

*Comma 4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile.*

*Comma 5. I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.*

*Comma 6. Le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.*

*Comma 7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri.*

*Comma 8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ai Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di concertazione istituiti dagli Enti locali.*

<sup>3</sup> *Comma 1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei*

volontariato e di promuoverne le espressioni più adeguate alle esigenze del territorio regionale.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato da norma nazionale o regionale, il Comitato gode della più ampia autonomia organizzativa, amministrativa e funzionale.

## Art. 3

### Ordinamento

Il Comitato è composto di 15 membri, nominati ai sensi dell'art. 2 - comma 2 del D.M. 8 ottobre 1997<sup>4</sup>.

Il Comitato resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il Comitato

---

*registri. In particolare:*

*a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;*

*b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;*

*c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;*

*d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;*

*e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;*

*f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.*

*Comma 2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.*

*Comma 3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.*

*Comma 4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) e della protezione civile.*

<sup>4</sup>

*Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:*

*a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;*

*b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato -iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;*

*c) a un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;*

*d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;*

*e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;*

*f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.*

precedente. Limitatamente ai fondi di competenza, esso esercita comunque le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato successivo.

Il Comitato elegge nel suo seno un Presidente e due Vice-Presidenti, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentanza delle diverse componenti in esso presenti e l'alternanza temporale delle cariche, e nomina un Segretario che può essere individuato anche al di fuori del Comitato stesso e che abbia la necessaria competenza ed esperienza maturata nel campo giuridico-economico-amministrativo.

Il Comitato può costituire al suo interno delle Commissioni, anche in riferimento agli organismi di ordinamento nazionali, nominando il coordinatore fra i membri individuati per competenza ed esperienza, preposte ai principali ambiti di attività che si rendessero necessarie per il miglior sviluppo delle funzioni di indirizzo, programmazione, gestione e controllo.

#### Art. 4

##### Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di cui convoca e presiede le riunioni determinandone l'ordine del giorno, sentiti i vice presidenti.

Esso sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con altre Istituzioni pubbliche e private. Cura inoltre i rapporti tra Comitato e gli organi gestori dei Centri di Servizio istituiti ai sensi dell'art. 3 del D.M. 8 ottobre 1997.

Il Presidente può delegare precise funzioni ai Vice-Presidenti e avvalersi per talune procedure della collaborazione di altri componenti del Comitato.

Assume sotto la propria responsabilità tutti i provvedimenti inerenti all'ordinaria amministrazione e quelli di attuazione delle deliberazioni del Comitato.

Assume, altresì, i provvedimenti di competenza propri del Comitato quando l'urgenza e la necessità siano tali da non permetterne la tempestiva convocazione, informandone il Comitato stesso per la necessaria ratifica nella seduta immediatamente successiva, da comunicare in ogni caso entro 30 giorni. In caso di mancata ratifica il Comitato determina i modi di risoluzione dei rapporti nel frattempo instauratisi e non conclusi, facendo salvi invece quelli definitivamente conclusi.

#### Art. 5

## Funzioni dei Vice-Presidenti

I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente e possono assumere, su delega disposta ai sensi del precedente art. 4, comma 3, funzioni precise di competenza dello stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni spettanti vengono esercitate dal Vice-Presidente più anziano d'età.

Il Presidente promuove la partecipazione dei componenti del Comitato a riunioni, incontri ed a momenti di coordinamento a livello nazionale e regionale ed ai relativi gruppi di lavoro.

## Art. 6

### Funzioni del Segretario

Il Segretario assiste il Presidente e i membri del Comitato nell'esercizio delle loro funzioni, cura la tenuta della contabilità relativa alle spese di gestione del Comitato e alla ripartizione dei fondi, istruisce nonché predispone le delibere da sottoporre alla approvazione, delle quali cura la redazione e la tenuta dei verbali, assicura il coordinamento dei collaboratori interni e dei consulenti esterni.

## Art. 7

### Composizione dell'ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai coordinatori delle Commissioni eventualmente costituite ai sensi del precedente art.3 comma 4.

L'ufficio di Presidenza propone al Comitato le forme e le modalità di partecipazione agli organismi di rappresentanza e/o istituzionali regionali e nazionali di interesse del sistema del volontariato, raccogliendo e verificando la disponibilità di tutti i membri del Comitato.

I membri del Comitato delegati a partecipare a detti organismi sono tenuti a rappresentare gli indirizzi del Comitato ed a relazionare nella prima seduta utile.

## Art. 8

### Gratuità delle cariche e trattamento di trasferta

Le cariche sono gratuite; ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, e coloro che, senza delega o incarico di lavoro specifico, come componenti del Comitato partecipano ad incontri pubblici o riunioni interne ad enti od associazioni che trattano questioni attinenti al volontariato, dandone un pre-avviso previa autorizzazione del presidente per i conseguenti adempimenti amministrativi, spetta il trattamento di trasferta (rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio) e la idonea copertura assicurativa in caso di utilizzo dell'auto propria.

## Art. 9

### Funzionamento del Comitato

Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Può inoltre essere convocato quando ne facciano motivata richiesta almeno quattro componenti del Comitato stesso, o il Presidente della Giunta regionale, o almeno tre rappresentanti degli istituiti Centri di servizio.

Il Comitato deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione del Comitato avviene tramite comunicazione scritta, cartacea e/o informatica, inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione unitamente al verbale della seduta precedente.

Per la nomina del Presidente e la prima approvazione del Regolamento interno il Comitato delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati. Per tutte le altre questioni il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei componenti nominati e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione.

Ogni componente del Comitato è tenuto a confermare per vie brevi, la partecipazione alle sedute del Comitato o a giustificare la propria assenza.

Ai sensi dell'art. 2 - comma 6, lett. c) del D.M. 8 ottobre 1997, il Comitato cura la tenuta dell'elenco regionale dei Centri di Servizio e ne pubblicizza l'esistenza con idonei strumenti, ricorrendo, se occorre, alla collaborazione con altre istituzioni. In tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun Centro e vengono pubblicizzati i regolamenti che li disciplinano.

Con le stesse forme di cui sopra il Comitato pubblicizzerà gli eventuali provvedimenti motivati di cancellazione dei Centri di Servizio dall'elenco di cui sopra ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. g) del DM 8/10/1997, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 3, comma 5 dello stesso decreto.

Il Comitato può istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti e programmare momenti di studio volti alla conoscenza delle problematiche che attengono alle proprie competenze.

Al Comitato viene data informazione trimestrale della situazione finanziaria del sistema dei centri servizi ed in particolare dell'elenco delle comunicazioni di erogazioni effettuate alle Fondazioni Bancarie e del relativo stato delle erogazioni delle stesse ai centri servizi.

#### Art. 10

##### Forme di coordinamento dei Centri di Servizio

Il Comitato con proprio atto determinerà gli indirizzi di cui all'art. 16, comma 3 della l.r 12/2005 e le forme di coordinamento di cui all'art. 2, comma 6, lett. a) del DM 8/10/1997.

#### Art. 11

##### Criteri per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato e per la trasparenza della attività

I Criteri per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato sono fatti oggetto di appositi bandi o direttive da pubblicizzarsi con idonei strumenti e comunque resi noti direttamente alle organizzazioni di volontariato del territorio regionale.

#### Art. 12

##### Nomina e revoca dei Membri negli Organi deliberativi e di controllo dei Centri di Servizio

Per la nomina dei Membri negli Organi deliberativi dei Centri di Servizio, il Comitato procede autonomamente alla nomina, previa consultazione degli ambiti territoriali.

Per la nomina dei Membri negli Organi di controllo dei Centri di Servizio, il Comitato segue la stessa procedura di cui agli Organi Deliberativi.

A tali membri viene data comunicazione formale di conferimento dell'incarico e relativa specificazione delle funzioni assegnate e degli indirizzi del Comitato.

I Membri nominati negli Organi deliberativi e di controllo dei Centri di Servizio sono convocati per consultazioni sull'andamento delle attività degli stessi almeno due volte l'anno e sono tenuti a presentare un'informativa annuale sulla situazione dell'organo di riferimento.

### Art. 13

#### Struttura organizzativa

Per l'espletamento delle proprie competenze il Comitato può avvalersi di collaborazioni professionali e, nei limiti e con le forme previste dalla normativa vigente, di personale retribuito. In tal caso la Presidenza provvederà ad istruire e perfezionare tutti gli adempimenti necessari.

Per il funzionamento della propria struttura organizzativa il Comitato di Gestione può emanare apposito regolamento in cui siano previste funzioni e compiti di tutti i collaboratori.